

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **112/1966** (ECLI:IT:COST:1966:112)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AMBROSINI** - Redattore: - Relatore: **CASSANDRO**

Camera di Consiglio del **19/10/1966**; Decisione del **08/11/1966**

Deposito del **19/11/1966**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **2715**

Atti decisi:

N. 112

ORDINANZA 8 NOVEMBRE 1966

Deposito in cancelleria: 19 novembre 1966.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 299 del 26 novembre 1966.

Pres. AMBROSINI - Rel. CASSANDRO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 136, lett. b, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvate con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, promosso con ordinanza emessa il 9 novembre 1965 dalla Commissione distrettuale delle imposte dirette e indirette di Polistena sul ricorso di Macrì Francesco, Ettore, Marino e Armando contro l'Ufficio distrettuale delle imposte di Polistena, iscritta al n. 227 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 29 gennaio 1966.

Udita nella camera di consiglio del 19 ottobre 1966 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro;

Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione ad avviso di accertamento dei redditi ai fini dell'imposta complementare davanti alla Commissione distrettuale delle imposte dirette e indirette di Polistena, gli opposenti signori Francesco, Marino, Armando ed Ettore Macrì hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 136, lett. b, del T.U. delle leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

che la Commissione ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione ed ha sollevato d'ufficio l'altra della legittimità costituzionale della medesima norma in riferimento all'art. 53 della Costituzione;

che, in conseguenza, ha sospeso il giudizio e, con ordinanza 9 novembre 1965, ha trasmesso gli atti a questa Corte;

che nel presente giudizio le parti non si sono costituite né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che l'art. 136, lett. b, impugnato è stato sostituito dall'art. 5 della legge 4 dicembre 1962, n. 1682, contenente "Modificazioni ed aggiunte agli articoli 39, 87, 89, 90, 136 e 143 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette approvate con D. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645";

che nell'ordinanza di rimessione manca qualsiasi menzione di questa legge e degli eventuali riflessi che la sua entrata in vigore può avere ai fini della decisione del giudizio principale e, quindi, della rilevanza della sollevata questione di legittimità costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che siano restituiti gli atti alla Commissione distrettuale delle imposte dirette e indirette di Polistena.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1966.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO -
BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.